

Comune di Isola di Capo Rizzuto

ORDINANZA SINDACALE

N.°176 R.G.
del 09-06-2020.



OGGETTO

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER UNA SERENA STAGIONE ESTIVA 2020 - DAL 15 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE



IL SINDACO

PREMESSO che nella stagione estiva nel territorio comunale si verifica un aumento esponenziale delle presenze dovuto all'afflusso turistico;

DATO ATTO che, conseguentemente, occorre disciplinare alcuni aspetti della pubblica convivenza al fine di tutelare la sicurezza, l'ordine, la quiete e la salute pubblica;

RITENUTO necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio, nonché l'attività che in esse si svolgono;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 recante norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della L. 59/1997";

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 21 Dicembre 2005, che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTA la Legge 25 Agosto 1991, n.284 sulla "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno delle imprese turistiche";

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 relativa all' "Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili" come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 ad oggetto "Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 avente per oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO Il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO- Il T.U. delle Leggi Igienico - Sanitarie;

VISTO Il D. lgs. n. 267/2000,;

VISTO Il vigente codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTI I regolamenti comunali vigenti nelle anzidette materie;

ORDINA

DAL 15 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE 2020

1. UTILIZZO ACQUA POTABILE

È vietato qualsiasi utilizzo dell'acqua distribuita dalle condotte comunali per uso diverso da quello domestico e igienico - sanitario;

Comune di Isola di Capo Rizzuto

ORDINANZA SINDACALE

N.°176 R.G.

del 09-06-2020.

2. UTILIZZO IRRIGATORI

È vietato utilizzare gli irrigatori per l'acqua agricola, direzionandone il getto, anche solo parzialmente, sulla pubblica via.

3. SOSTA PER CAMPEGGIARE

È vietata la sosta, con la finalità di campeggiare, con camper, caravan o qualunque altro mezzo idoneo, in tutto il territorio comunale, ad eccezione dei luoghi pubblici o privati a ciò specificatamente deputati;

4. STRUTTURE SULLA SPIAGGIA

È vietato erigere qualsiasi tipo di struttura del tipo baracche, tettoie o altre strutture precarie sulle spiagge;

5. UTILIZZO ALTOPARLANTI PER LA STRADA

Dalle ore 01,00 alle ore 10,00 e dalle 13,00 alle ore 16,30, è vietato l'utilizzo, per fini pubblicitari di altoparlanti, clacson o altri mezzi di diffusione sonora.

Nelle medesime ore, per tutti i cittadini, è vietato produrre suoni e rumori di ogni genere che possano comportare disturbo alla quietà pubblica;

6. DEPOSITO DI RIFIUTI

È vietato a tutti i cittadini di depositare rifiuti e materiali di qualunque genere e specie sulla spiaggia, sulle strade e sulle altre aree pubbliche;

È fatto divieto depositare rifiuti ingombranti (frigoriferi, lavatrici, cucine e ogni altro elettrodomestico, mobili, materassi, gomme auto, ecc..) sul suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla ordinanza sulla raccolta differenziata;

7. LAVORI EDILI

Nelle località balneari (Capo Rizzuto, Castella, Marinella, Le Cannella / Fratte, Sovereto, CapoPiccolo / Seleno) è vietato eseguire lavori edilizi (di demolizione, scavo, ristrutturazione ecc.) o di usare mezzi, macchine ed attrezzature rumorose tutti i giorni dalle ore 21,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Nei sabati, e nelle domeniche e festivi il divieto di lavori di cui al primo comma vige per tutto il giorno.

Il suddetto divieto opera invece h24 tutti i giorni dall'1 al 30 Agosto).

Sono fatti salvi piccoli ed indifferibili interventi per comprovate ragioni di urgenza (rottture idriche ecc.)

8. CANI ED ALTRI ANIMALI

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati o comunque vi sia un afflusso considerevole di persone, nonché di assicurare la custodia dei loro cani ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga.

I medesimi proprietari di cani, che conducono questi ultimi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico dovranno munirsi (da esibire su richiesta), di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali; provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori; tenere i propri cani a debita distanza dalle altre persone, evitando gli stessi arrechino disturbo;

L'ingresso ai cani nelle pubbliche spiagge è consentito con divieto, per gli animali, di andare in mare.

I proprietari dei suddetti animali dovranno essere rispettosi della sensibilità degli altri occupanti delle spiagge e pertanto i cani dovranno rimanere all'interno dello spazio (ombrellone) occupato dal proprietario senza circolare negli ombrelloni limitrofi.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

ORDINANZA SINDACALE

N.°176 R.G.

del 09-06-2020.

I cani rinvenuti liberi saranno accalappiati ed inviati al canile con addebito delle relative spese di custodia ai proprietari degli stessi, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza;

È vietato introdurre cani nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;

Chiunque fornisca cibo a cani, gatti o altri animali sul suolo pubblico deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area;

È fatto divieto di portare o circolare, con **equini od ovini** sull'arenile della spiaggia, sulle pubbliche vie, nelle aree e comunali limitrofe ai centri abitati;

9. FUOCHI

È fatto divieto di accendere fuochi e falò sul pubblico demanio, sulla spiaggia e/o su luoghi soggetti a pubblico passaggio o comunque ad una distanza inferiore a mt. 100 da case, da edifici, da boschi, da piantagioni e da depositi di materiali infiammabili o combustibili;

10. MUSICA ED INTRATTENIMENTO

I titolari o gestori di pubblici esercizi possono allietare gli avventori con intrattenimenti musicali, anche dal vivo, a condizione che tali eventi siano a carattere estemporaneo.

Dette attività di intrattenimento musicale non **potranno svolgersi comunque dalle ore 00,00 alle ore 10,00** (tranne nel fine settimana ed i giorni festivi per cui l'attività potrà protrarsi sino alle ore 02,00) **e dalle 13,00 alle ore 16,30**, mentre l'attività di somministrazione resta libera nell'orario di esercizio.

Gli esercizi pubblici che espletano attività di intrattenimento e svago con specifica destinazione a carattere imprenditoriale (discoteche, balere, sale da ballo ecc.), non sono soggetti alle preclusioni orarie di cui all'articolo precedente, ferme restando le preclusioni legislative in materia ed i diritti derivanti dai limiti per immissioni sonore.

11. AFFISSIONE ORDINANZA

In tutte le aree del Demanio Marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari (spiagge libere attrezzate), chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare:

- La presente ordinanza;
- L'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto e per gli stabilimenti e le strutture balneari;
- L'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative;

12. UTILIZZO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge di tutto il territorio è vietato:

- 1) Lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessionario/ autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;

Comune di Isola di Capo Rizzuto

ORDINANZA SINDACALE

N.°176 R.G.

del 09-06-2020.



- 2) Lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate, tale deposito è consentito ai concessionari esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati. Gli ombrelloni ed altri oggetti di qualsiasi genere lasciati liberamente sulla spiaggia saranno rimossi nel corso della pulizia delle spiagge senza alcun obbligo di restituzione ed ai trasgressori saranno elevate le sanzioni previste dalla presente ordinanza;
- 3) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 3 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio;
- 4) Collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;
- 5) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
- 6) Praticare qualsiasi gioco (gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) a ridosso dei bagnanti o in maniera tale da infastidire la quiete e la serenità degli stessi. Gli sport sulla spiaggia (pallavolo, racchettoni ecc.) sono consentiti in aree distanti dai bagnanti dalle ore 18,30.
Detti giochi potranno essere praticati soltanto nelle zone a ciò destinate nelle ore successive alle 18.30;
- 7) Condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima, ove è consentita la balneazione, i cavalli;
- 8) Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, mangianastri, lettori di CD ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;
- 9) Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione / nulla osta del Comune;
- 10) Gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere;
- 11) Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione del Comune;
- 12) Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- 13) Esercitare le attività di commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime disciplinate dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 114/1998;
- 14) Distendere o tinggiare reti;
- 15) Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;
- 16) Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
- 17) Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00.

13. SPIAGGE IN CONCESSIONE

Le aree in concessione, per strutture balneari (spiagge libere attrezzate) e gli stabilimenti balneari sono regolamentate nella seguente misura:

- 1) Le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 (Orario di Balneazione);
- 2) Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi ed inseriti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune;
- 3) Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, tenuto conto inoltre delle norme governative di distanziamento anti covid;
- 4) Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere: un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo, un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte

Comune di Isola di Capo Rizzuto

ORDINANZA SINDACALE

N.°176 R.G.

del 09-06-2020.

superiore a quella inferiore, la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955;

5) Le aree in concessione non possono essere recintate ed in ogni caso non si può impedire la visuale al mare;

6) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessorio, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;

7) I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 20 o frazione;

8) Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 06,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.);

9) Dopo la mezzanotte e sino alle ore 10,00 è vietata la riproduzione di musica ad alto volume con qualunque mezzo;

10) I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

11) È vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

12) I servizi igienici per disabili di cui alla legge n.° 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

13) È vietata l'occupazione delle strutture sulla spiaggia, benché autorizzate, per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

14) È vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;

15) Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti e strutture balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciate dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento o struttura balneare. Gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme galleggianti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre;

16) I concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;

17) I concessionari di strutture balneari devono assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;

18) Il Concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità ed apposita attrezzatura;

Comune di Isola di Capo Rizzuto

ORDINANZA SINDACALE

N.°176 R.G.

del 09-06-2020.

19) Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso.

20) È fatto divieto ai concessionari di strutture balneari di vendere bibite in bottiglie di vetro da asporto al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità o nocimento al decoro delle zone marine. A tal fine è consentito vendere bevande da asporto unicamente in confezioni di plastica ed in bicchieri di plastica od in lattine.

14. TUTELA DELLE TARTARUGHE CARETTA CARETTA

Vista la nota della regione Calabria acquisita al protocollo comunale con n. 12617 del 25/05/2020 inerente la tutela della tartaruga Caretta Caretta che nidifica sulle spiagge del territorio comunale:

È vietato qualsiasi forma di transito sul litorale con fuoristrada o con altro mezzo su ruota.

È altresì vietato qualunque intervento che possa alterare la morfologia delle dune.

15. NORME PREVENZIONE COVID 19

Sono fatte salve tutte le prescrizioni che saranno adottate con provvedimenti Governativi, Regionali o Comunali ai fini della prevenzione dell'epidemia da Covid 19 che dovranno rispettosamente essere osservate da tutti i soggetti destinatari.

AVVISA

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno sanzionati col pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, oltre l'irrogazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni di legge in vigore ed in particolare ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del codice della Navigazione e dell'articolo 39 detta Legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

DISPONE

- Che con la presente ordinanza siano revocate tutte le precedenti in contrasto con essa.

- Che il presente provvedimento sia:

1) **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio e che la validità del presente atto decorra dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Isola Capo Rizzuto;

2) **AFFISSO** nei luoghi di pubblica affissione nonché in prossimità dei pubblici esercizi;

3) **TRASMESSO**:

- al Sig. Prefetto di Crotone;

- al Comando Polizia Locale;

- alla Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto;

- Che la forza pubblica assicuri l'osservanza della presente ordinanza e provveda all'accertamento delle prescritte violazioni

Comune di Isola di Capo Rizzuto

ORDINANZA SINDACALE

N.°176 R.G.
del 09-06-2020.



- E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale nella data ed ora di pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Avv. Iorio Francesco

IL SINDACO

F.to AVV. MARIA GRAZIA VITTIMBERGA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune da oggi 18-06-2020 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n.° 83 convertito nella Legge n.° 134/2012.

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Amatruda Felicia Angela

<input checked="" type="checkbox"/> →	SEGRETERIA COMUNALE	<input type="checkbox"/>	SETTORE TECNICO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TRIBUNALE DI CROTONE	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PREFETTURA DI CROTONE	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CARABINIERI (TEN. ISOLA)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>